

Legge regionale 29 ottobre 2002 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

Art. 16

(Presidente e Deputazione amministrativa)

1. Il Consiglio dei delegati elegge il Presidente del Consorzio fra i membri eletti dall'Assemblea.
2. Il Consiglio elegge, in conformità allo statuto consortile, gli altri componenti della Deputazione amministrativa in numero massimo di membri pari a un quinto del Consiglio dei delegati, assicurando la partecipazione di almeno un rappresentante dei Comuni e di almeno un delegato eletto in ciascuna sezione elettorale.